

DAGLI ATTI DEL CAPITOLO SUPERIORE DELLA SOCIETA' SALESIANA

Settembre-Ottobre 1947

d) Ogni casa sia provvista delle pubblicazioni drammatiche nostre e di altre congeneri.

2) Le norme date nel capo XIV del Regolamento, art. 237-246, sono sempre I gravissimi inconvenienti che avvengono in varie Case e la facilità con cui questi esempi si propagano, preoccupano assai il XVI Capitolo Generale, che nel cinema, quale in genere si presenta oggi, vede il pericolo più grave per il nostro spirito, perchè assopisce ed estingue la delicatezza ed il pudore che Don Bosco ci lasciò come caratteristiche. Per questo il Capitolo Generale intende affrontare la soluzione del problema con salesiano senso di attualità, ma senza derogare ai nostri principi.

IL Capitolo Generale, riaffermando che, secondo lo spirito salesiano, è sempre preferibile e lodevole fare a meno del cinema, quale oggi si presenta in genere, invita gli Ispettori a fare opera efficace di persuasione perchè non si introduca nelle Case che ne siano prive.

1) E' canone fondamentale dal quale nessuno può deflettere, senza venir meno ai suoi più sacri doveri, che solo se un film si accorda con i criteri dei nostri Regolamenti si può proiettare. Le mutilazioni raramente raggiungono lo scopo. Sarebbe un delitto ostinarsi a divertire i giovani e i Confratelli a costo della grazia di Dio e della loro virtù.

c) Si incoraggino quelli che hanno attitudini a pubblicare o a tradurre le migliori produzioni.

d) Ogni casa sia provvista delle pubblicazioni drammatiche nostre e di altre congeneri.

2) Le norme date nel capo XIV del Regolamento, art. 237-246, sono sempre di perfetta attualità: quasi tutti gli inconvenienti in questo settore provengono dall'inosservanza di qualcuno di tali articoli.

3) L'incaricato del teatro scelga le recite - anche se di nostra produzione - sempre d'intesa con il Direttore, specie se nuove, tenendo conto del pubblico per il quale è data la rappresentazione, ed escludendo quelle non rispondenti ai nostri fini educativi (art. 238).

4) La musica vocale e strumentale sia coltivata secondo la nostra gloriosa tradizione. La scuola di canto e quella di banda, abbiano sempre il loro posto nell'orario giornaliero (Atti del Cap. n. 111, 24 giugno 1942).

5) Si promuovano le compagnie filodrammatiche negli internati, esternati ed Oratori, fra le varie categorie di giovani, ex allievi, padri di famiglia; si organizzino scambi di recite, gare, concorsi a premio.

6) Negli studentati e in genere nelle Case di formazione, i giovani Confratelli siano esercitati nelle rappresentazioni teatrali; tali recite siano per la comunità. Non conviene che i chierici recitino in spettacoli per il pubblico. Nel tirocinio i chierici, in via di massima, non recitino;

i sacerdoti in nessun caso.

7) Nelle nostre sale è assolutamente proibito il teatro misto come contrario al nostro spirito; nè si permetta a filodrammatiche miste esterne di recitare nelle nostre sale. Non si ammettano donne a suonare, a cantare o a esibirsi in qualunque modo. Non si vestano gli attori in abito muliebre.

8) Nelle nostre Parrocchie in cui per motivi ambientali si sia già attuato il teatro misto, si faccia il possibile per sostituirlo quanto prima con il nostro teatro tradizionale.

9) Nei buffet dei nostri Oratori e delle nostre Associazioni non si adibiscano donne. Nelle lotterie e fiere di beneficenza si eviti la promiscuità del personale incaricato della vendita.

10) Sinchè sia possibile fare diversamente, le singole Case comunichino le proprie produzioni teatrali alla Direzione di Voci Bianche, Torino, che a sua volta farà conoscere alle Case le produzioni più raccomandabili.

11) E' sacrosanta l'onestà del quale nessuno può deflettere, senza venir meno ai suoi più sacri doveri, che solo se un'fila si accorda con i criteri dei nostri Regolamenti si può proiettare. Le utilizzazioni raramente raggiungono lo scopo. Sarebbe un delitto ostinarsi a dividere i giovani e i Confratelli a costo della grazia di Dio e della loro virtù.